



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
**Città Metropolitana di Messina**

**ORDINANZA SINDACALE N. 41**

**DEL 23.07.2021**

**OGGETTO:** *“Adozione nuovo provvedimento orari di apertura e chiusura delle attività consentite nel territorio comunale a far data dal 23/07/2021 al 31/08/2021”.*

**Revoca Ordinanze Sindacali n. 24/2020 e nr.39/2021.**

**IL SINDACO**

**Ritenuto** necessario disciplinare nel territorio comunale gli orari di apertura e di chiusura di tutti i locali in relazione all'attività esercitata, l'orario di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche, nonché i limiti massimi delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e l'orario di utilizzo degli impianti con sorgente sonora fissa o mobile;

**Considerate** le finalità che si intendono perseguire con l'adozione dei suddetti provvedimenti, nel caso di specie, contrastare i comportamenti di degrado e di disturbo alla quiete pubblica i quali, possono ripercuotersi in modo rilevante sul livello globale della sicurezza urbana e sull'incolumità e salute pubblica aumentando il senso di insicurezza percepito dalla cittadinanza, oltre che incidere, concretamente, in maniera di igiene pubblica e, più in generale, sull'ordinario vivere civile;

**Valutato** in considerazione del fatto che il territorio comunale presenta un rilevante interesse paesaggistico - ambientale e turistico, di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati per legge anche a tutela della salute pubblica;

**Visto** il DPCM n.215/99 che determina i requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante;

**Ritenuto** necessario fissare i limiti massimi assoluti consentiti dalla legge 102 dB LASmax 95 dB LAeq e che tale valore non può essere comunque superato da una o più sorgenti sonore;

**Ritenuto** di dover disporre il divieto nelle ore pomeridiane dalle ore 13,00 alle ore 17,00 dell'uso di impianti con sorgente sonore fisse o mobili a meno che si tratti di impianti filodiffusione di bassissima potenza con altoparlanti non superiore ai 4 pollici;

**Considerato** di poter concedere una deroga alla fascia di orario fissata a quelle strutture dotate esclusivamente di impianti idonei a garantire la riduzione del suono tramite opportune configurazioni di altoparlanti di piccola dimensione (max 6,5 pollici) abbinati a schermature acustiche, appositamente certificate da tecnico competente in acustica ed iscritto nell'albo regionale;

**Ritenuto** disciplinare nel territorio comunale gli orari di apertura e di chiusura di tutti i locali in relazione all'attività esercitata, l'orario di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche, nonché i limiti massimi delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e l'orario di utilizzo degli impianti con sorgente sonora fissa o mobile, come di seguito specificato:

- a) *per tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub), discoteche e stabilimenti balneari, laboratori artigianale (forni, kebab, yogurterie, rosticcerie, creperie e simili) come segue:*
- da **Lunedì a Giovedì** apertura alle ore 06,00 chiusura alle ore 02,00
  - da **Venerdì a Domenica** chiusura alle ore 03,00;
  -

b) *per tutte le attività che forniscono intrattenimento musicale, si impone l'obbligo della cessazione dell'intrattenimento musicale come appresso indicato:*

- **dalla Domenica al Giovedì**, cessazione alle ore 01,00
- **Venerdì e Sabato** cessazione alle ore 02,00 ;

c) *per tutte le attività di cui ai precedente punti a) e b) nel periodo **dal 13 Agosto al 16 Agosto** è concessa la chiusura e la cessazione dell'intrattenimento musicale alle ore 04,00;*

d) di non utilizzare, *nelle ore pomeridiane dalle 13,00 alle 17,00* impianti con sorgente sonore fisse o mobili a meno che si tratti di impianti di filodiffusione di bassissima potenza con altoparlanti di piccolo diametro non superiore ai 4 pollici, in questo ultimo caso gli operatori dovranno munirsi di certificazione rilasciata da tecnico competente in acustica iscritto all' albo reginale che attesti tale requisito;

**Ritenuto** di mantenere il divieto assoluto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche **dalle ore 02,00** e fino alla chiusura prevista delle attività come superiormente riportato;

**Ritenuto** opportuno di confermare il quadro sanzionatorio riportato nel provvedimento sindacale n. 60/2019;

**Richiamata** la propria Ordinanza n.39 del 22/07/2021 con la quale sono stati disciplinati gli orari di apertura e chiusura delle attività consentite nel territorio comunale a far data dal 23/07/2021 al 31/08/2021;

**Posto** che la stessa contiene dei refusi che non permettono di individuare in maniera univoca quanto disposto;

**Ravvisata** la necessità di apportare modifiche a quanto ordinato con la predetta Ordinanza;

Per i motivi di cui in premessa

## **ORDINA**

**a far data dal 23 Luglio 2021 e fino al 31 Agosto 2021**

a) *per tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub), discoteche e stabilimenti balneari, laboratori artigianale (forni, kebab, yogurterie, rosticcerie, creperie e simili) come segue:*

- da **Lunedì a Giovedì** apertura alle ore 06,00 chiusura alle ore 02,00
- da **Venerdì a Domenica** chiusura alle ore 03,00;

b) *per tutte le attività che forniscono intrattenimento musicale, si impone l'obbligo della cessazione dell'intrattenimento musicale come appresso indicato:*

- **dalla Domenica al Giovedì**, cessazione alle ore 01,00
- **Venerdì e Sabato** cessazione alle ore 02,00;

c) *per tutte le attività di cui ai precedente punti a) e b) nel periodo **dal 13 Agosto al 16 Agosto** è concessa la chiusura e la cessazione dell'intrattenimento musicale alle ore 04,00;*

d) di non utilizzare, *nelle ore pomeridiane dalle 13,00 alle 17,00*, impianti con sorgente sonore fisse o mobili a meno che si tratti di impianti di filodiffusione di bassissima potenza con altoparlanti di piccolo diametro non superiore ai 4 pollici. In questo ultimo caso gli operatori dovranno munirsi di certificazione rilasciata da tecnico competente in acustica iscritto all'albo reginale che attesti tale requisito;

e) di non vendere e/o somministrare bevande alcoliche **dalle ore 02,00** e fino alla chiusura prevista delle attività come superiormente riportato;

f) nei luoghi di intrattenimento danzante i limiti massimi assoluti consentiti sono di 102 db LASmax 95 db LAeq, tale valore non può essere comunque superato da una o più sorgenti sonore, fermo restando che tale valore massimo è subordinato, comunque, al rispetto del criterio differenziale previsto dall'art.4 del D.P.C.M. del 14/11/97, a tutela dei luoghi privati prossimi alle sorgenti di rumore.

- g) Le disposizioni del presente provvedimento producono effetto a partire dal **23 Luglio al 31 Agosto 2021** e abrogano tutte le disposizioni comunali emanate di pari oggetto che riguardano gli esercizi oggetto della presente ordinanza.

### **SANZIONI DA APPLICARE**

I trasgressori saranno puniti mediante l'applicazione delle sanzioni di seguito riportate, fatto salvo l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

### **VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI, DI UTILIZZO DI IMPIANTI CON SORGENTE SONORE FISSE O MOBILI IN UN ORARIO NON CONSENTITO, DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DALLE ORE 02,00 E FINO ALLA CHIUSURA PREVISTA DELLA ATTIVITA'.**

In caso di accertata violazione delle disposizioni elencate dalla lettera dalla a) alla lettera e), verrà applicata la sanzione di € 300,00, così come stabilito dalla delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n. 81/2009, i cui proventi confluiranno al Comune.

### **SANZIONE ACCESSORIA**

L'accertamento di due o più delle violazioni di cui alle lettere a), b) c) comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie accessorie della sospensione dell'autorizzazione o della SCIA come di seguito riportato:

1. tre giorni di sospensione dell'autorizzazione o della Scia a seguito di due violazioni accertate nel corso dell'anno;
2. sette giorni di sospensione dell'autorizzazione o della Scia a seguito di tre violazioni accertate nel corso dell'anno;
3. revoca dell'autorizzazione o annullamento della Scia a seguito di oltre tre violazioni accertate nel corso dell'anno.

### **VIOLAZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

Le accertate violazioni in materia di inquinamento acustico (accertato superamento dei limiti e quant' altro previsto) saranno punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L.447/95.

### **DISPONE**

- La revoca delle Ordinanze Sindacali n. 24/2020 e nr.39/2021;
- Di dare la massima diffusione al presente provvedimento;
- Che, un esemplare della presente ordinanza venga notificata, per la relativa esecuzione, al Comando di P.M., alla locale Stazione dei Carabinieri, al Commissariato P.S. Di Taormina.
- La trasmissione del presente atto alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Messina per opportuna conoscenza;
- La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Giardini Naxos.

Si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso nei termini e nelle forme di legge ricorso gerarchico oppure ricorso al TAR di Catania .

**IL SINDACO**

**Dott. Giorgio Stracuzzi**

